

LA CHIUSURA DEI BILANCI 2020 TRA CRISI E NORME STRAORDINARIE

A cura di Alain Devalle

AGENDA

- ✓ COVID-19 e come considerarlo nel bilancio 2020.
- ✓ Continuità aziendale.
- ✓ Regole straordinarie introdotte dal decreto liquidità e dalla legge di conversione del decreto rilancio.
- ✓ Il documento interpretativo OIC 6.
- ✓ L'impatto concreto della verifica sulle poste di bilancio e sulle informative obbligatorie.
- ✓ Come iniziare a valutare i dati 2020 e i possibili correttivi.

COVID 19 E IMPATTI SUL BILANCIO 2019-2020

Per definire l'impatto sul bilancio d'esercizio dell'emergenza Sanitaria (COVID 19) occorre verificare, innanzitutto, il momento in cui il rischio si è manifestato:



DA FATTO SUCCESSIVO 2019 A FATTO DI GESTIONE 2020

COVID 19 E IMPATTI SUL BILANCIO 2019-2020

Il legislatore è intervenuto sui bilanci 2019 e/o 2020 disciplinando:

- ✓ Disposizioni transitorie in materia di principi di redazione del bilancio.
- ✓ Disposizioni transitorie in merito alla tutela del capitale sociale.
- ✓ Deroghe ai criteri di valutazione.

RIFERIMENTI NORMATIVI E METODOLOGICI

CODICE CIVILE

- ✓ Art. 2423-*bis* - Principi di redazione dei bilanci.
Nella redazione del bilancio devono essere osservati i seguenti principi: la valutazione delle voci deve essere fatta secondo prudenza e nella **prospettiva della continuazione dell'attività**, nonché tenendo conto della funzione economica dell'elemento dell'attivo o del passivo considerato.
- ✓ Art. 2428 - Relazione sulla gestione.
Il bilancio deve essere corredato da una relazione degli amministratori contenente un'analisi fedele, equilibrata ed esauriente della situazione della società e dell'andamento e del risultato della gestione, nel suo complesso e nei vari settori in cui essa ha operato, anche attraverso imprese controllate, con particolare riguardo ai costi, ai ricavi e agli investimenti, nonché una **descrizione dei principali rischi e incertezze cui la società è esposta**.

RIFERIMENTI NORMATIVI E METODOLOGICI

- ✓ ISA Italia 570 “Continuità aziendale”.
- ✓ OIC 11.
- ✓ Comunicazione CONSOB 6.2.2009 n. DEM/9012559 “*Procedure di revisione e relazione di revisione in presenza di problematiche connesse alla continuità aziendale*”.
- ✓ Documento Banca d’Italia/CONSOB/ISVAP 6.2.2009 n. 2. Informazioni da fornire nelle relazioni finanziarie sulla continuità aziendale, sui rischi finanziari, sulle verifiche per riduzione di valore delle attività e sulle incertezze nell’utilizzo di stime.

IL PRESUPPOSTO DELLA CONTINUITÀ NEL BILANCIO

ORIZZONTE TEMPORALE



La direzione aziendale deve valutare la capacità dell'azienda di continuare a costituire un complesso economico funzionante destinato alla produzione di reddito **per un prevedibile arco temporale futuro, relativo a un periodo di almeno dodici mesi dalla data di riferimento del bilancio** (OIC 11, § 22).

IL PRESUPPOSTO DELLA CONTINUITÀ NEL BILANCIO

INFORMATIVA NELLA NOTA INTEGRATIVA



Qualora siano identificate significative incertezze in merito a tale capacità, nella Nota integrativa dovranno essere fornite le informazioni relative (OIC 11, § 22):

- ✓ ai fattori di rischio;
- ✓ le assunzioni effettuate;
- ✓ le incertezze identificate;
- ✓ i **piani aziendali futuri** per far fronte a tali rischi ed incertezze;
- ✓ le ragioni che qualificano come significative le incertezze esposte e le ricadute che esse possono avere sulla continuità aziendale.

IL PRESUPPOSTO DELLA CONTINUITÀ NEL BILANCIO

VALUTAZIONE DELLE VOCI IN ASSENZA DI RAGIONEVOLI ALTERNATIVE ALLA CESSAZIONE DELL'ATTIVITÀ



Qualora la direzione aziendale concluda che non vi siano ragionevoli alternative alla cessazione dell'attività (in assenza dell'accertamento di una causa di scioglimento), la valutazione delle voci di bilancio è pur sempre fatta nella prospettiva della continuazione dell'attività.

Si deve però tenere conto, nell'applicazione dei principi, del limitato orizzonte temporale residuo.

La Nota integrativa deve descrivere adeguatamente tali circostanze e gli effetti delle stesse sulla situazione patrimoniale ed economica della società (§ 23).

IL PRESUPPOSTO DELLA CONTINUITÀ NEL BILANCIO

ESEMPI DI VALUTAZIONE DELLE VOCI (§ 23)

- a) la revisione della vita utile e del valore residuo delle immobilizzazioni, ai sensi dell'OIC 16 e dell'OIC 24, tenuto conto del ristretto orizzonte temporale in cui ne è previsto l'uso in azienda;
- b) la stima del valore recuperabile delle immobilizzazioni ai sensi dell'OIC 9 tenuto conto del fatto che, in talune circostanze, il valore d'uso potrebbe non essere determinabile, non sussistendo un adeguato orizzonte temporale per la sua determinazione;
- c) l'esame dei contratti esistenti per la rilevazione di eventuali contratti onerosi ai sensi dell'OIC 31;
- d) la revisione delle relazioni di copertura ai sensi dell'OIC 32 alla luce del mutato orizzonte temporale di riferimento;
- e) la valutazione della recuperabilità delle imposte anticipate ai sensi dell'OIC 25, alla luce delle mutate prospettive aziendali.

CONTINUITÀ E BILANCIO

Andamento dell'impresa negli esercizi precedenti

- ✓ Redditività elevata.
- ✓ Facile accesso alle risorse finanziarie.



La valutazione della corretta applicazione del presupposto di continuità non richiede analisi dettagliate.

- ✓ Risultati economici negativi.
- ✓ Difficoltà di accesso alle risorse finanziarie.



L'amministratore deve verificare se sussistono i presupposti per l'utilizzo del presupposto di continuità aziendale.

SINTOMI/SEGNALI DELLA MANCANZA DELLA CONTINUITÀ AZIENDALE

ISA 570

Indicatori finanziari

- ✓ Capitale circolante netto negativo.
- ✓ Prestiti prossimi a scadenza senza che vi sia la prospettiva di rinnovo o rimborso.
- ✓ Principali indici economici-finanziari negativi.
- ✓ Consistenti perdite operative.
- ✓ *Cash flow* negativi.
- ✓ Cambiamento delle condizioni di pagamento da parte dei fornitori: dalla condizione “a credito” alla condizione “pagamento alla consegna”.
- ✓

SINTOMI/SEGNALI DELLA MANCANZA DELLA CONTINUITÀ AZIENDALE

ISA 570

Indicatori gestionali ed altri indicatori

- ✓ Perdita di amministratori o dirigenti chiave che l'impresa non riesce a sostituire.
- ✓ Perdita di mercati fondamentali.
- ✓ Contenziosi legali che, in caso di soccombenza, potrebbero comportare obblighi di risarcimento che l'impresa non sarebbe in grado di rispettare.
- ✓ Modifiche legislative che determineranno effetti sfavorevoli all'impresa.
- ✓ **Emergenza COVID-19**

CONTINUITÀ - DEROGA

Con Legge del 5 giugno 2020 n. 40, di conversione con modificazioni del Decreto Legge 8 aprile 2020 n.23 (di seguito anche “decreto Liquidità”), il legislatore ha disciplinato all’articolo 7 “Disposizioni temporanee sui principi di redazione del bilancio” commi 1 e 2, la valutazione della continuità aziendale con riferimento, rispettivamente ai bilanci in corso al 31 dicembre 2020 e ai bilanci chiusi entro il 23 febbraio 2020 e non ancora approvati.

A luglio 2020 è stata pubblicata in Gazzetta Ufficiale la Legge 17 luglio 2020, n. 77, che converte, con modificazioni, il decreto-legge 19 maggio 2020, n. 34 (di seguito anche “decreto Rilancio”), recante misure urgenti in materia di salute, sostegno al lavoro e all’economia, nonché di politiche sociali connesse all’emergenza epidemiologica da COVID-19. Tale normativa, all’articolo 38-quater “Disposizioni transitorie in materia di principi di redazione del bilancio”, disciplina la valutazione della continuità aziendale per i bilanci il cui esercizio è stato chiuso entro il 23 febbraio 2020 e non ancora approvati e per i bilanci di esercizio in corso al 31 dicembre 2020.

CONTINUITÀ - DEROGA

1. Nella predisposizione dei bilanci il cui esercizio è stato chiuso entro il 23 febbraio 2020 e non ancora approvati, la valutazione delle voci e della prospettiva della continuazione dell'attività di cui all'articolo 2423-bis, primo comma, numero 1), del codice civile è effettuata non tenendo conto delle incertezze e degli effetti derivanti dai fatti successivi alla data di chiusura del bilancio. Le informazioni relative al presupposto della continuità aziendale sono fornite nelle politiche contabili di cui all'articolo 2427, primo comma, numero 1), del codice civile. Restano ferme tutte le altre disposizioni relative alle informazioni da fornire nella nota integrativa e alla relazione sulla gestione, comprese quelle relative ai rischi e alle incertezze concernenti gli eventi successivi, nonché alla capacità dell'azienda di continuare a costituire un complesso economico funzionante destinato alla produzione di reddito.

CONTINUITÀ - DEROGA

2. Nella predisposizione del bilancio di esercizio in corso al 31 dicembre 2020, la valutazione delle voci e della prospettiva della continuazione dell'attività di cui all'articolo 2423-bis, primo comma, numero 1), del codice civile può comunque essere effettuata sulla base delle risultanze dell'ultimo bilancio di esercizio chiuso entro il 23 febbraio 2020. Le informazioni relative al presupposto della continuità aziendale sono fornite nelle politiche contabili di cui all'articolo 2427, primo comma, numero 1), del codice civile anche mediante il richiamo delle risultanze del bilancio precedente. Restano ferme tutte le altre disposizioni relative alle informazioni da fornire nella nota integrativa e alla relazione sulla gestione, comprese quelle relative ai rischi e alle incertezze derivanti dagli eventi successivi, nonché alla capacità dell'azienda di continuare a costituire un complesso economico funzionante destinato alla produzione di reddito. 3. L'efficacia delle disposizioni del presente articolo è limitata ai soli fini civilistici.

CONTINUITÀ - DEROGA

INTERPRETATIVO N. 6 OIC

Nei bilanci degli esercizi chiusi in data anteriore al 23 febbraio 2020 (ad esempio i bilanci chiusi al 31 dicembre 2019) e non ancora approvati a tale data la società può avvalersi della deroga se sulla base delle informazioni disponibili alla data di chiusura dell'esercizio (ad esempio il 31 dicembre 2019) sussisteva la prospettiva della continuità aziendale in applicazione del paragrafo 21 oppure del paragrafo 22 dell'OIC 11. Non è invece possibile attivare la deroga se alla data di chiusura dell'esercizio (ad esempio il 31 dicembre 2019) la società si trovava nelle condizioni descritte dal paragrafo 23 oppure dal paragrafo 24 dell'OIC 11. Se la società si avvale di tale facoltà quel bilancio è redatto applicando tutti i principi contabili in vigore ad eccezione dei paragrafi 23 e 24 dell'OIC 11 e del paragrafo 59 c) dell'OIC 29.

CONTINUITÀ - DEROGA

INTERPRETATIVO N. 6 OIC

Nei bilanci degli esercizi chiusi in data successiva al 23 febbraio 2020 e prima del 31 dicembre 2020 (ad esempio al 30 giugno 2020) e nei bilanci degli esercizi in corso al 31 dicembre 2020 (ad esempio al 31 dicembre 2020, ovvero al 30 giugno 2021) la società può avvalersi della deroga se nell'ultimo bilancio approvato (ad esempio al 30 giugno 2019/31 dicembre 2019/30 giugno 2020) la valutazione delle voci è stata fatta nella prospettiva della continuazione dell'attività in applicazione del paragrafo 21 oppure del paragrafo 22 dell'OIC. Non è invece possibile usufruire della deroga se nel precedente bilancio approvato la società abbia dichiarato di trovarsi nelle condizioni descritte dal paragrafo 23 oppure dal paragrafo 24 dell'OIC 11, salvo che – ricorrendone i presupposti – nel predisporre il bilancio dell'esercizio precedente la società si sia avvalsa della facoltà di deroga prevista dall'art. 7 del D.L n. 23/2020. Nel caso in cui la società si avvalga della deroga, il bilancio è redatto applicando tutti i principi contabili in vigore ad eccezione dei paragrafi 23 e 24 dell'OIC 11 e del paragrafo 59 c) dell'OIC 29.

PERDITA DEL CAPITALE SOCIALE

LA DISCIPLINA DELLA RIDUZIONE DEL CAPITALE OGGI


Capitale sociale minimo:

SpA: € 50 mila – Srl: € 10.000 – € 1

È ancora attuale? Sì.

Non solo in presenza di soci di minoranza, soprattutto per i rischi per amministratori e organi di controllo in presenza di perdite tali da determinare **causa di scioglimento** e mancata applicazione della disciplina di legge, in caso di successivo default della società.

LE FATTISPECIE




ITER PROCEDURALE

- ✓ Qualora il capitale sociale sia diminuito di oltre un terzo in conseguenza di perdite, l'organo amministrativo deve:
 - predisporre una situazione patrimoniale;
 - convocare “senza indugio” l'assemblea dei soci;
 - redigere la situazione patrimoniale e la relativa relazione illustrativa, unitamente alle osservazioni.

Le formalità e gli adempimenti prescritti dall'art. 2446 c.c. sono applicabili anche nella diversa e più grave ipotesi prevista dall'art. 2447 c.c.

TIMING



COSA SI INTENDE PER “SENZA INDUGIO”

- ✓ La convocazione dell'assemblea debba avvenire nel corso dell'esercizio non appena gli amministratori si rendano conto che si è determinata una perdita del capitale sociale rilevante (cioè superiore a un terzo), senza attendere quindi la chiusura dell'esercizio.

Art. 2631 c.c. dispone che la convocazione si dà per omessa se non interviene nei 30 giorni successivi all'evento che ne ha richiesto la convocazione.

ESEMPIO

- ✓ Un'impresa che chiude l'esercizio al 31.12 ha un patrimonio netto pari a 200 mila euro con un fatturato di 20 milioni di euro e un *trend* di risultati d'esercizio compresi in un *range* tra i 50 e i 100 mila euro.
- ✓ Se a giugno il fatturato si fosse ridotto del 50%, sarebbe piuttosto agevole valutare la perdita del capitale, in quanto la riduzione dei costi variabili conseguente al calo del fatturato non è accompagnata dalla riduzione dei costi fissi (ammortamenti e costo del personale) e, con ogni probabilità, il minor calo dei costi rispetto ai ricavi avrà determinato la perdita del patrimonio netto.

L'INFORMATIVA: SITUAZIONE PATRIMONIALE

- ✓ La “situazione patrimoniale” deve essere costituita dallo Stato patrimoniale e dal Conto economico.

E la Nota integrativa?



- ✓ L'OIC 30 afferma che la sua redazione o l'inclusione delle più rilevanti informazioni richieste dall'art. 2427 c.c. consente una migliore comprensione della situazione patrimoniale.

GRADO DI AGGIORNAMENTO DELLA SITUAZIONE PATRIMONIALE

La situazione patrimoniale deve essere aggiornata il più possibile rispetto alla data di convocazione dell'assemblea, essa pertanto non deve risalire a 120 giorni antecedenti l'assemblea.

La situazione può essere sostituita dal bilancio d'esercizio qualora sia stato chiuso entro i centottanta giorni precedenti l'assemblea.

L'organo gestorio è tenuto a informare l'assemblea sui fatti di rilievo intervenuti successivamente alla data di riferimento della relazione sulla situazione patrimoniale.

PERDITA DEL CAPITALE: DEROGA

Art. 6 (Disposizioni temporanee in materia di riduzione del capitale)

1. A decorrere dalla data di entrata in vigore del presente decreto e fino alla data del 31 dicembre 2020 per le fattispecie verificatesi nel corso degli esercizi chiusi entro la predetta data non si applicano gli articoli 2446, commi secondo e terzo, 2447, 2482-bis, commi quarto, quinto e sesto, e 2482-ter del codice civile. Per lo stesso periodo non opera la causa di scioglimento della società per riduzione o perdita del capitale sociale di cui agli articoli 2484, primo comma, numero 4), e 2545-duodecies del codice civile.



Problemi operativi:

- ✓ Periodo di grazia.
- ✓ Adempimenti.
- ✓ Quali perdite.

VALUTAZIONI DI BILANCIO E RUOLO DELLE PREVISIONI

STIME E PREVISIONI PER IMPRESE CHE NON PRESENTANO INCERTEZZE SULLA CONTINUITÀ AZIENDALE

✓ Per le capitalizzazioni (es. costi di sviluppo) e/o rivalutazioni



Imm. Immateriali e Materiali

✓ Per verificare la presenza/assenza di perdite durevoli di valore



Immobilizzazioni

✓ Per l'iscrizione delle attività per imposte anticipate



In particolare in presenza di perdite fiscali riportabili

STIME E PREVISIONI PER IMPRESE CHE PRESENTANO INCERTEZZE SULLA CONTINUITÀ AZIENDALE

✓ Per verificare la prospettiva di continuità aziendale

✓ Per rispettare la disciplina della riduzione del capitale sociale per perdite

✓ Per ricorrere ad una procedura di risoluzione della crisi d'impresa

POLITICHE DI BILANCIO A «RISCHIO»

- ✓ Riduzione / interruzione degli ammortamenti / allungamento vita utile.
 - **Valore residuo stimato \geq Valore netto contabile.**
 - Bene destinato alla vendita.
 - Cespiti obsoleti/inutilizzabili (ma si iscrive a valore di realizzo).
- ✓ Iscrizione delle imposte anticipate su perdite fiscali.
 - Illimitatamente riportabili e utilizzabili nella misura dell'80%.
- ✓ Iscrizioni oneri pluriennali / avviamento.
 - Pluriennalità e recuperabilità.
 - Costi identificati e recuperabilità.
- ✓ Magazzino: costo vs valore di mercato.
- ✓ Esigibilità crediti verso clienti.
- ✓ Iscrizione fondi rischi e oneri.

CALL TO ACTION

- ✓ Bilancio 2019 e analisi storica.
- ✓ Chiusura e analisi dati III trimestre 2020.
- ✓ Verifica tenuta patrimoniale (vedi deroghe) e finanziaria (corsa alla liquidità).
 - Determinazione del fabbisogno finanziario di breve periodo.
 - Ridefinizione perimetro investimenti.
 - Accordi di rientro con i clienti (evitarsi svalutazioni al 31.12.2020).
- ✓ Aggiornamento budget (*worst e best case*) sulla base dell'evoluzione dell'andamento della gestione (1.10-31.12).
 - Determinazione capacità di rimborso flussi di cassa.
 - Eventuali interventi con la Banca.
- ✓ «Prepararsi» a *impairment test* su attività immateriali (es. avviamento) e materiali (es. impianti e fabbricati).
- ✓ Verifica possibilità di rivalutazione (es. fabbricati), anche gratuita delle attività.
- ✓ Moratorie, stralci, attenzione all'OIC 19 - debiti.